

Si Mot. fle.
vite
3/5/04
28/8/04

Sovente 11/10
one
TRIBUNALE ORDINARIO DI P
N° 6554
N° 3360/05 Cronologico
N° 5054/05 Reperto

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII SEZ. CIV.

in persona del giudice unico dr. Giuseppe Tedesco ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33605 del ruolo
generale per gli affari contenziosi per l'anno 2001, e vertente fra:

CIRCI FRANCO, CIRCI NADIA, PIRAZZOLI CLAUDIO
NOTARPIETRO CAROLINA

elettivamente domiciliati in Roma, via E. Granturco 6, presso lo
studio dell'avv. Luca Musicò, che li rappresenta e difende in virtù di
mandato a margine della citazione

BANCA DI ROMA S.p.A.

elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi 48
presso lo studio dell'avv. Pieremilio Sammarco, che la rappresenta e
difende in virtù di procura generale alle liti per notaio Antonio Maria
Zappone del 23 ottobre 1996, rep. n. 55741

ATTORI

Dir. not. 74/1
Trasf. Km. 27
Erano 212
Totale 1023
Postali

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre
2004i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da
verbale d'udienza.

FATTO E DIRITTO

La Banca di Roma, deducendo di essere creditore della C.C.
Distribuzione s.r.l. e dei fideiussori Circi Nadia, Circi Franco,
Pirazzolo Claudio e Notarpietro Carolina in forza di scoperto di conto
corrente, ha chiesto ed ottenuto, con decreto del 29 marzo 2001,

CONVENUTA

UFFICIALE GIUDIZIARIO

1

ingiunzione di pagamento per l'importo di lire 562.697.126, oltre interessi al tasso dell'8% dal 21 dicembre 2000.

Contro il decreto tutti gli intimati hanno proposto opposizione, deducendo a) la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevedeva l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale per la mancata indicazione del tasso; b) la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi; c) l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia determinato secondo i parametri di cui alla legge 108 del 1996.

Hanno chiesto, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, con la condanna della banca a restituire gli imposti versati in eccedenza.

La banca, costituendosi, ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto con ogni consequenziale pronuncia.

Il processo, dichiarato interrotto a seguito del fallimento della debitrice principale, è stato riassunto dai fideiussori.

Quindi, eseguita consulenza contabile, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse delle memorie di replica.

Al consulente contabile nominato nel corso dell'istruzione fu chiesto di procedere al conteggio del saldo del conto corrente per cui è causa scindendo il periodo complessivo in due sottoperiodi: dal data di apertura del conto al 16 settembre 1997; da tale data fino alla revoca degli affidamenti, avvenuta il 5 dicembre 2000.

La scelta di formulare i quesiti in questo modo trovava la sua giustificazione nel fatto che il contratto di conto corrente, concluso il 15 giugno 1994, non conteneva l'enunciazione specifica del tasso applicato; tale specifica indicazione, invece, si trova in una lettera della banca del 16 settembre 1997.

Di qui la richiesta rivolta al consulente di applicare nel primo periodo il tasso sostitutivo previsto nell'art. 117 della Legge Bancario; nel periodo successivo il tasso convenzionale.



Tale scelta, determinata dalla nullità della clausola contrattuale ex art. 117 cit., si ribadisce in questa sede di decisione, con conseguente fondatezza dell'opposizione per il corrispondente motivo.

Al consulente è stato altresì rivolto l'invito di conteggiare il saldo sostituendo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista in contratto e di fatto praticata dalla banca, la capitalizzazione annuale, in conformità con il recente e oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla nullità delle condizioni generali dei contratti bancari che prevedono la pratica dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi,

Ebbene, sulla base dei predetti criteri, il consulente tecnico, con ragionamento pienamente condiviso del giudice, ha indicato in lire 492.465.010 il saldo alla data del 5 dicembre 2000, laddove la banca ha fatto valere la maggior pretesa di lire 562.697.126.

Nell'atto di opposizione gli opposenti avevano eccepito inoltre la violazione della legge 108 del 1996, tuttavia la relativa deduzione, formulata in termini del tutto generici, non ha avuto alcun seguito. Del resto sul conteggio proposto dal consulente gli opposenti non hanno sollevato alcuna obiezione.

In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e gli opposenti condannati al pagamento della minore somma di 492.465.010, oltre gli interessi convenzionali nella misura già riconosciuta nel decreto ingiuntivo a decorrere dal 21 dicembre 2000.

Avuto riguardo all'entità della riduzione della pretesa si ravvisa l'esistenza di giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, che per l'altra metà vanno poste a carico degli opposenti.

Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con decreti, vanno poste a carico delle parti per quote uguali.

P.Q.M.

Il tribunale di Roma, VIII sez. civ., definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con citazione notificata il

14 maggio 2001 da Circi Nadia, Pirazzolo Claudio, Circi Franco e Notarpietro Carolina contro il decreto ingiuntivo n. 4253 del 29 marzo 2001 emesso su istanza della Banca di Roma S.p.A.: *revoca* il decreto ingiuntivo sopra descritto e *condanna* i predetti opposenti Circi Nadia, Pirazzoli Claudio, Circi Franco e Notarpietro Carolina al pagamento in solido, in favore della Banca di Roma, della somma di 492.465.010, pari a € 254.336,95, oltre interessi convenzionali dal 21 dicembre 2000; *condanna* gli opposenti al pagamento della metà delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida, per l'intero, in complessive di cui € 8.713,97, di cui € 150,00 spese, € 1.239,51 per diritti di procuratore e € 7.324,46 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap.; *dichiara* compensate l'altra metà delle spese stesse; *pone* le spese di consulenza tecnica, già liquidate con decreto per metà a carico degli opposenti e per l'altra metà a carico della Banca di Roma S.p.A.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2005.

Il giudice unico

Giuseppe Tedesco

IL CANCELLIERE G2
Dott. Cecilia Tarpedi
Cecilia Tarpedi



Depositato in Cancelleria
Roma, li 22 MAR. 2005
[Signature]



DIRITTI DI COPIA PERCEPITI € 7.234,5

SENTENZA 6554/2005

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. PIERENILIO SANMARCO nell'interesse del Sig. BANDA DI ROMA SPA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 1.1. MAG. 2005



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

CANCELLIERE
(Carlo CECARELLI)

Ad istante dell'Av. Sammarco si notificava
ai sig.ri: CIRCI FRANCO, CIRCI NADIA,
PIRATTOLO CLAUDIO, NOTAR PIETRO CAROLINA
Tutti elettivamente domiciliati in ROMA
presso lo studio dell'avv. Luca Musico,
Via E. GIANTURCO N. 6, consegnandone
una copia per ognuno

Muri
Francesca *in carica*

Bm

- 8 GIU. 2003

[Signature]

